

1

Bologna 08/02/90

In merito alle motivazioni che hanno portato alla creazione del DDL Ruberti, crediamo si possano elencare fondamentalmente due ipotesi:

- 1) lo sganciamento dell'università dalla legislazione del '33 che stabiliva le funzioni degli atenei.
- 2) la prospettiva di un' università autonoma come previsto dalla Costituzione.

La prima ipotesi è stata attuata parzialmente sostituendo all' antica legislazione due DPR attivati nel 1980 e nel 1988.

Tali DPR sono il 382 e 168. Il DDL Ruberti si presenta come completamento parziale del disegno previsto dalle due di cui sopra, ed un' analisi comparata della situazione attuale rispetto a quella profilata in un immediato futuro, non prospetta alcun reale cambiamento positivo; di fatto se si considera l'articolo sull' attività consortile che afferma: "Le università promuovono la collaborazione, anche in forma consortile, di amministrazioni ed istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli ordini e le associazioni professionali", a confronto con l' attuale ordinamento che afferma: "Sono consentite forme di convenzione anche consortile tra le università italiane e straniere... (Art. 91, DPR 382)... i rettori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti pubblici o privati a favore dell' università (Art. 60, RD 1933)", non porta alcun cambiamento. Nella situazione attuale e nella prospettiva futura, gli organi di governo dell' università vengono ad

essere consimili, con l' unica differenza di togliere potere decisionale e rappresentativo ai professori associati e ai ricercatori (quest' ultima categoria che ha peso reale nei progetti di ricerca, viene considerata alla stregua di manovalanza). Inutile dire che gli studenti sono del tutto esclusi: il rapporto ordinari-associati-ricercatori-studenti è di 15:5:4; nell' ordinamento attuale la situazione è sovrapponibile.

Reale novità del DDL è l' ingresso dei privati nelle strutture di sostegno e nella didattica universitaria; i privati, si legge, possono organizzare le biblioteche i servizi informativi, infrastrutture (assistenza agli studenti, mense, etc.), corsi didattici integrativi all' interno degli atenei (prima era possibile solo dall' esterno) e cooperazione didattica finanziano la ricerca, che di fatto viene ad essere finalizzata a interessi reali di questo o quel gruppo industriale.

La Costituzione nell' Art. 33 stabilisce nel comma introduttivo: "L' arte e la scienza sono libere e libero ne è l' insegnamento"; come concorda questo con le direttive all' ordinamento del finanziamento privato il DDL Ruberti?

"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Perciò dire autonomia non significa necessariamente dire autonomia finanziaria, ma anche autonomia didattica e di ricerca.

Pertanto viste le incongruenze del DDL e delle leggi attuali chiediamo:

- 1) Le dimissioni del Ministro Ruberti.
- 2) La revisione dei DPR 382 e 168 nonchè deroga dei termini di cui all' Art. 16 DPR 168
- 3) Un DDL che consenta al corpo studentesco di partecipare con rappresentanza non inferiore alla metà agli organi dell' università di cui all' Art. 11 del DDL Ruberti con potere deliberativo, l' istituzione di garanzie economiche per gli studenti universitari e specializzandi.

GLI STUDENTI DI MEDICINA ADERENTI AL MOVIMENTO